

Coronavirus, in Gazzetta il D.P.C.M. estende a tutta Italia limitazioni già previste per le aree più colpite

Stop agli spostamenti, scuole chiuse fino al prossimo 3 aprile, blocco di ogni manifestazione sportiva, compresi i campionati di calcio. “Da oggi ci sarà l’Italia zona protetta, le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo saranno valide sull’intero territorio nazionale”.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha infatti, firmato il [Dpcm 9 marzo 2020](#) (in G.U. n. 62 del 9 marzo 2020) recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il [provvedimento](#) estende le misure di cui all’art. 1 del [Dpcm 8 marzo 2020](#) a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

In ultimo, è modificata la lettera d) dell’art.1 del [Dpcm 8 marzo 2020](#) relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

[Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020](#), recante: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili*

sull'intero territorio nazionale». (In G.U. – *Edizione straordinaria* – n. 62 del 9 marzo 2020)

CORONAVIRUS – ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020 sono pubblicate le seguenti ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile:

Ordinanza 8 marzo 2020, n. 645: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Link: sito www.gazzettaufficiale.it)

Ordinanza 8 marzo 2020, n. 646: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Link: sito www.gazzettaufficiale.it)

In particolare l'ordinanza n. 646, all'articolo 1 dispone che:

«**1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E' esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate.** Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività.

2. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all'attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza».

Link ai provvedimenti emanati dalle Regioni

- [Regione Abruzzo](#)
- [Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia](#)
- [Regione Autonoma Valle d'Aosta](#)
- [Regione Basilicata](#)
- [Regione Calabria](#)
- [Regione Campania](#)
- [Regione Emilia-Romagna](#)
- [Regione Lazio](#)
- [Regione Liguria](#)
- [Regione Lombardia](#)
- [Regione Marche](#)
- [Regione Molise](#)
- [Regione Piemonte](#)
- [Regione Puglia](#)
- [Provincia Autonoma di Bolzano](#)
- [Provincia Autonoma di Trento](#)
- [Regione Sardegna](#)
- [Regione Siciliana](#)
- [Regione Toscana](#)
- [Regione Umbria](#)
- [Regione Veneto](#)

